

AC 2325
EMENDAMENTO
ARTICOLO 12

Al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) il comma 60 è sostituito con i seguenti:

“60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono soppresse le parole “e le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero.”. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

60-bis. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.”».

GARAVAGLIA, COMAROLI, BITONCI, CAVANDOLI, CENTEMERO G., COVOLO, GERARDI,
 GUSMEROLI, PAGANO A., PATERNOSTER, TARANTINO, BIANCHI M.L., GUIDESI,
 BELLACHIOMA G., CATTOI V., CESTARI, FRASSINI, GAVA, TOMASI, IEZZI, BORDIGNALI, DE
 ANGELIS, INVERNIZZI, MATURI, MOLteni, STEFANI, TONELLI, VINCI

12.27